

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2075

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro per gli Affari Regionali
ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

e col Ministro dell'Interno

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1990

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, della soppressione del secondo comma
dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge provvede alla soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338. Norma, quella indicata, che regola lo svolgimento del *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, ovvero per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali.

Norma, altresì, la quale stabilisce che il quesito sottoposto a *referendum* sia dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali il *referendum* è stato indetto.

L'abrogazione di tale norma consente una maggiore elasticità per le leggi esecutive regionali, in modo che possa anche essere sufficiente il voto dei soli elettori da trasferire.

Peraltro, sempre secondo il Consiglio regionale, stando all'esperienza pregressa ed alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (sulla regolamentazione del *referendum*), la normativa statutaria attualmente in vigore è apparsa concretamente inapplicabile, specie nei casi - costituenti la maggioranza delle richieste avanzate dai comuni - di rettifiche di confini di modesta entità, tali da suscitare l'interesse di fasce molto ristrette della popolazione comunale e ben lontane, pertanto, dal numero minimo di elettori richiesto per la partecipazione al *referendum* consultivo.

Si precisa che la proposta di legge regionale n. 385, recante - nel suo articolo unico - la soppressione del secondo comma dello Statuto regionale, è stata approvata nella seduta del 20 luglio 1989 del Consiglio regionale, con l'unanimità dei voti dei consiglieri presenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, la soppressione del secondo comma dell'articolo 60 dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.